



ITAL NEWS

"Il piacere di assistervi"



Stampato nella sede ITAL di San Bonifacio - Via Ospedale Vecchio, 6/A - 37047 San Bonifacio (VR) - tel. & fax 045/6102525
Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli - Responsabile Sedi Ital San Bonifacio - Bussolengo

Distribuzione Gratuita

TEMPI PIU' RAPIDI PER LA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Per abbreviare i tempi d'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, è stato predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva, da presentare insieme alla richiesta d'indennità, con il quale il lavoratore interessato può **autocertificare i dati relativi all'ultimo rapporto di lavoro**. Tali informazioni, indispensabili per la liquidazione dell'indennità, erano fino ad oggi comunicate all'Inps esclusivamente a cura del datore di lavoro, molto spesso in ritardo, tramite il modello DS22.

L'autocertificazione, invece, unitamente all'utilizzo dei flussi informativi E-mens, consente all'Istituto di disporre di tutti i dati necessari alla liquidazione immediata della prestazione. Naturalmente, in alternativa all'autocertificazione, è possibile continuare a presentare al momento della domanda il modello DS22 debitamente compilato.

BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO

L'Inps fornisce le istruzioni per l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo. Tali benefici consistono in un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali spettanti ai cittadini italiani che sono stati vittime di atti di terrorismo e di stragi della stessa matrice, sul territorio nazionale o extranazionale, e ai loro familiari. Più precisamente, sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge 206, tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi o pensionati in possesso della cittadinanza italiana al momento dell'evento, che siano stati vittime di fatti terroristici verificatisi sul territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 1961 o dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale. Per maggiori dettagli sui benefici previsti è possibile consultare la [circolare 113 del 19 ottobre](#)

[Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente inferiore all'80% \(art. 3\)](#)

L'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni d'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l'intera somma a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo

L'art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

AUMENTO FINO A 516,46 EURO (1 MILIONE DI LIRE)

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La maggiorazione, elevata per l'anno 2005 a 543,79 euro, spetta:

Età: Per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale, i titolari di pensione devono avere almeno 70 anni d'età. L'età può essere ridotta (fino a 65 anni) in ragione di un anno d'età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno, anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo.

In Particolare: per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti l'età per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni

Reddito: La maggiorazione può essere concessa ai beneficiari di pensione e ai titolari di prestazioni assistenziali, che, se non coniugati, possiedano redditi propri inferiori a 7.069,27 euro oppure, se coniugati, possiedano redditi propri inferiori a 7.069,27 euro e redditi propri che, sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 11.943,88 euro. Per determinare il reddito personale o familiare del pensionato si fa riferimento non solo ai redditi soggetti all'Irpef ma anche a quelli esenti (esempio: la pensione d'invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e a quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.). Non si tiene conto del reddito della casa d'abitazione, della pensione di guerra, dell'indennizzo in favore di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, delle indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla finanziaria 2001, dei trattamenti di famiglia e dei sussidi assistenziali, pagati da Enti pubblici, purché non abbiano carattere continuativo.

LE ALTRE MAGGIORAZIONI

I pensionati che non hanno ancora compiuto 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione dell'età, possono avere diritto, se i redditi lo consentono, agli importi di maggiorazione sociale previsti dalla precedente normativa, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

IL TRATTAMENTO MINIMO

Importo della maggiorazione per i pensionati di età compresa tra i 60 e i 65 anni (25,83 euro x 13 mensilità)

Maggiorazione	Limite di reddito personale	Limite di reddito cumulato col coniuge
Intera	fino a € 5.460,26	fino a € 10.334,87
Ridotta	oltre € 5.460,26 - fino a € 5.796,05	oltre € 10.334,87 - fino a € 10.670,66

Importo della maggiorazione per i pensionati di età compresa tra i 65 e i 70 anni (82,64 euro x 13 mensilità)

Maggiorazione	Limite di reddito personale	Limite di reddito cumulato col coniuge
Intera	fino a € 5.460,26	fino a € 10.334,87
Ridotta	oltre € 5.460,26 - fino a € 6.534,58	oltre € 10.334,87 - fino a € 11.409,19

LA PENSIONE SOCIALE

Importo della maggiorazione per i pensionati d'età compresa tra i 65 e i 70 anni (82,64 euro x 13 mensilità)

Maggiorazione	Limite di reddito personale	Limite di reddito cumulato col coniuge
Intera	fino a € 4.017,26	fino a € 8.891,87
Ridotta	oltre € 4.017,26 - fino a € 5.091,58	oltre € 8.891,87 - fino a € 9.966,19

ASSEGNO SOCIALE

Importo della maggiorazione per i titolari di assegno sociale (12,92 euro x 13 mensilità)

Maggiorazione	Limite di reddito personale	Limite di reddito cumulato col coniuge
Intera	fino a € 4.874,61	fino a € 10.334,87
Ridotta	oltre € 4.874,61 - fino a € 5.042,57	oltre € 10.334,87 - fino a € 10.502,83

DECORRENZA PENSIONE GENNAIO 2008: : a chi si applica la vecchia normativa

A seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenute da alcune Sedi in merito all'applicazione delle nuove decorrenze per l'accesso al pensionamento previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 di riforma del sistema previdenziale nei confronti dei lavoratori cui continua ad applicarsi la disciplina previgente alla legge stessa, si ritiene opportuno ribadire e integrare quanto già contenuto nella circolare [n. 149 dell'11 novembre 2004](#).

La legge n. 243 del 2004 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2008, oltre ad un'elevazione dell'età per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e del diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, una modifica delle c.d. "finestre" di uscita per tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Lo stesso provvedimento ha altresì stabilito che la disciplina ad esso previgente, sia per quanto riguarda il conseguimento del diritto a pensione, sia per quanto riguarda l'accesso alla pensione continui ad applicarsi per le seguenti categorie di lavoratori:

- 1.** lavoratori che, entro il 31 dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti d'anzianità contributiva e d'età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il conseguimento del diritto alla pensione d'anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 - cfr. circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima: "Salvaguardia del diritto a pensione", punti 1 e 2);
- 2.** lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art.1, comma 8, - cfr. circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, parte prima: "Salvaguardia del diritto a pensione", punto 4);

Nel limite di 10.000 unità:

- 3.** lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento d'anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2 dell'anzidetta legge n. 223 del 1991;
- 4.** lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) del predetto comma 28 dell'art.2 della legge 662 (articolo 1, commi 18 e 19).

Gli assicurati di cui ai precedenti punti potranno accedere alla pensione con i medesimi requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre 2007.

In particolare, ai lavoratori di cui ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr. circolari n. 2 e 81 del 1998) anche in periodi successivi al 2008.

A PROPOSITO DI.....

Disabilità. All'Inps le funzioni del ministero dell'Economia

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 3 ottobre, il decreto legge con cui l'Inps subentra al ministero dell'Economia per l'espletamento delle funzioni, a quest'ultima ancora attribuite, in materia d'invalidità civile, sordomutismo, cecità e disabilità.

Portatore di handicap. Si al congedo straordinario per l'assistenza

Con una circolare l'Istituto ha dato attuazione a quanto previsto da una sentenza della Corte Costituzionale di quest'anno in materia di congedo straordinario finalizzato all'assistenza di un soggetto portatore di handicap. Qualora i genitori dello stesso risultino totalmente inabili, tale diritto può essere riconosciuto ai fratelli conviventi.

RIPOSO PER DONAZIONE SANGUE

Sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se non viene effettuato nessun versamento contributivo. Non ci sono limiti per quanto riguarda il numero di giornate da accreditare.

REDDITO DELL'ABITAZIONE E PENSIONE D'INVALIDITA' CIVILE

In conformità ai pareri della ragioneria Generale dello Stato e del ministero dell'Economia e delle finanze, L'Istituto, con un suo messaggio, ha affermato, che la casa d'abitazione rientra nel computo del reddito che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile.

CONTRIBUTI: TOTALIZZAZIONE AL VIA, MA CON LIMITAZIONI

Il decreto legislativo di attuazione della delega pensionistica approvato dal consiglio dei ministri ha dato il via libera alla totalizzazione, cioè al cumulo gratuito dei periodi contributivi disseminati tra più enti di previdenza, che dal 1° gennaio 2006 diventa operativo.

PRINCIPALI SEDI



SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A - Tel & Fax 045.610.25.25

VERONA Via Golfino 10 ☎ 045.88.73.127

BUSSOLENGO Via Roma 55 ☎ 045.67.02.666

VILAFRANCA Corso Garibaldi, 57 ☎ 045.63.00.333

ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9 ☎ 045.73.00.472

LEGNAGO Via dei Massari 46 ☎ 0442.20141 - 0442. 627234

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111

“I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL SONO GRATUITI”



ITAL NEWS “IL PIACERE D’ASSISTervi” E’ UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL UIL DI SAN BONIFACIO (VR)

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L’UFFICIO STAMPA ITAL UIL